ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento firmato digitalmente *Id: 2020_054 Co.Ge.: PAMB_002*

Spett.le
Provincia di Taranto
Settore Pianificazione ed Ambiente
PEC: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Provincia di Taranto
Protocollo N.0024107/2020 del 30/08/2020
E

Oggetto: Istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)" (codice IPPC 5.3.b.2) da ubicarsi in Taranto alla Via Ariosto, 2 nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione "Piccole e Medie imprese strada per Statte" del Consorzio ASI di Taranto. - IRIGOM S.r.l. - Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell'Autorità competente e richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata. Trasmissione parere ARPA Puglia.
Rif: Nota Provincia di Taranto – Settore Pianificazione ed Ambiente n. 22146 del 30/07/2020 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 48361 del 31/07/2020.

Con la nota sopra identificata è stato richiesto il parere di ARPA Puglia nell'ambito della verifica dell'adeguatezza e completezza documentale del procedimento in oggetto.

Esaminata la documentazione in formato digitale pubblicata sul portale istituzionale della Provincia di Taranto al link[1] riportato nella nota richiamata, si rappresenta quanto segue.

Il progetto in esame prevede la realizzazione, nell'area industriale del Comune di Taranto (40.499993, 17.228378), all'interno della perimetrazione "Piccole e Medie imprese strada per Statte" del Consorzio ASI di Taranto, di un impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)" (codice IPPC 5.3.b.2). L'impianto sarà realizzato in un capannone esistente, ubicato catastalmente al Foglio 202 particella 143, nell'area industriale di Taranto, alla Via Ariosto n. 2. Il progetto interessa una superficie di 45.007 m^2 e prevede adeguamenti edilizi ed impiantistici necessari per svolgere le attività in progetto, ed in particolare[2]:

- realizzazione di tettoie destinate a deposito;
- realizzazione di servizi igienici e adeguamento di box prefabbricati;

[1] http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/irigom-srl-industri-riciclaggio-gomma
[2] Rif. Elab. All. 1.2 (All. 1-SIA_Rev. 00_17.02.2020) - IRIGOM Srl - Studio di impatto ambientale - pag. 57

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

- attività di sostituzione della copertura, costituita da lastre in cemento amianto (eternit), del capannone C1;
- realizzazione Linea produttiva 1-A – Selezione da raccolta differenziata (carta, plastica, lattine e multimateriale);
- realizzazione Linea produttiva 1-B – Selezione imballaggi (carta e cartone, plastica e lattine);
- realizzazione Linea produttiva 2 – Produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS e CSS-C);
- realizzazione Linea produttiva 3-A – Lavaggio del polietilene;
- realizzazione Linea produttiva 3-B – Rigenerazione delle materie plastiche.

In merito alla potenzialità dell'impianto, il proponente dichiara[3] che *"l'impianto è progettato per lavorare senza interruzioni 24 ore al giorno, potendo esprimere quindi una potenzialità massima annua di trattamento pari a 365.000 tonnellate. Valutando il potenziale mercato di riferimento odierno dell'installazione, si prevede inizialmente di trattare un massimo di 150.000 tonnellate annue di rifiuti*".

In merito alle scelte localizzative e all'analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, il sito di progetto rientra nelle aree di cui alla Componente botanico-vegetazionale del PPTR in cui sono delimitati "Beni paesaggistici" quali "Boschi" (di cui all'art.142, c.1 lett. g del D.Lgs. 142/2004) e "Ulteriori contesti paesaggistici" quali "Aree di rispetto dei boschi" (di cui all'art.143, c.1, lett. e) del D.Lgs. 142/2004). Tuttavia, il proponente dichiara[4] che "*le aree di impianto di cui innanzi sono state recentemente escluse da tali tutele, ai sensi dell'articolo 142, c. 2, del D.Lgs. 42/2002, in seguito al tavolo tecnico tenutosi con gli enti interessati e in particolare nella seduta conclusiva del 15/05/2019*". L'impianto in esame non ricade in aree naturali protette di livello comunitario, nazionale e regionale. Si ritiene però utile evidenziare che l'area protetta più vicina, posta a circa 730 m, è rappresentata dal nuovo Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo"[5], introdotto con la L.R. n. 49/2019[6] e per il quale è stato approvato dal Consiglio Regionale il relativo disegno di legge (D.L. n.88 del 16/07/2020). Tenuto conto che l'impianto in oggetto, rientra nel buffer di 2.000 m sia dell'istituendo Parco Naturale Regionale sia del SIC Mar Piccolo (IT9130004), si evidenzia la presenza di un criterio penalizzante ai sensi del Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) della Regione Puglia.

L'impianto della IRIGOM S.r.l. ricade nell'area Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto. A tal fine il proponente dichiara[7] che *"l'area è stata restituita agli usi legittimi, consentiti dagli strumenti*

[3] Rif. Elab. All. 1.2 (All. 1-SIA_Rev. 00_17.02.2020) - IRIGOM Srl - Studio di impatto ambientale - pag. 66
[4] Rif. Elab. All. 1.2 (All. 1-SIA_Rev. 00_17.02.2020) - IRIGOM Srl - Studio di impatto ambientale - pag. 27
[5] Istituzione Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo". Determinazione conclusione procedimento
[6] Rif. Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19
[7] Rif. Elab. All. 1.2 (All. 1-SIA_Rev. 00_17.02.2020) - IRIGOM Srl - Studio di impatto ambientale - pag. 48

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

urbanistici vigenti in seguito alla seduta della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 03/05/2012 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e confermata dallo stesso Ministero con nota di riscontro del 13/07/2012 (Prot. 20770/TRI/VII)".

Nell'ambito della pianificazione di livello comunale il progetto in esame ricade in un'area, censita catastalmente al Foglio di Mappa 202, Particelle 143 – 148 – 740 – 741, all'interno del Piano Territoriale A.S.I. di Taranto come approvato con D.P.C.M. del 27.04.1964 e Decreto Regionale n. 68 del 15/01/1975.

Il progetto in questione è assoggettato alla procedura di VIA obbligatoria di competenza provinciale in quanto è contemplato fra i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nella lettera A.2.f) dell'elenco A.2 all'Allegato A della L.R. 11/2001.

Inoltre, il progetto è assoggettato alla procedura di AIA di competenza regionale ai sensi dell'art. 1, c. 1, della L.R. 3/2014 in quanto la nuova installazione svolgerà l'attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 riferita al trattamento anche di rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) e riconducibile alla categoria 5.3, precisamente al codice IPPC 5.3.b.2.

L' AIA dovrà pertanto sostituire:

- l'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 della Parte quarta del D.lgs. 152/06;
- le autorizzazioni allo scarico ai sensi del Capo II del Titolo IV della Parte terza del D.lgs. 152/06 e, per quanto riguarda le acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento, dei correlati Regolamenti Regionali n. 26/11 e n. 26/13;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della Parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Tutto quanto sopra premesso, si ritengono necessarie le seguenti integrazioni:

- deve essere prodotto l'elaborato "*Piano di utilizzo terre e rocce da scavo*", ai fini degli adempimenti ex DPR 120/2017. A questo proposito si segnala che il SNPA, con Delibera di Consiglio n. 54/19, ha approvato e reso disponibili le "*linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*";
- i flussi dei rifiuti in ingresso devono essere definiti dettagliatamente, indicando quantità, tipologie e bacini di provenienza;
- lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere una verifica di coerenza del progetto con il Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) del redigendo P.U.G. del Comune di Taranto (adottato con D.C.C. n. 108 del 6 giugno 2019), con il Piano Regionale dei Trasporti e con il Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU);
- lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere un'analisi dell'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

effetto serra) e della vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato VII parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle indicazioni fornite dalle Norme Tecniche per la Redazione degli Studi di Impatto Ambientale (LINEE GUIDA | SNPA 28/2020)[8], tenuto conto che, per il funzionamento dell'impianto in parola, sono previste emissioni in atmosfera dirette e indirette (da traffico veicolare) di gas serra;

- ➔ verifica della necessità di attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi delle prescrizioni del PRGRS della Regione Puglia, in quanto l'impianto ricade nel buffer di 2.000 m dal SIC "Mar Piccolo" (cfr. Appendice 1 - pag. 6 dello Studio di Impatto Ambientale);
- ➔ la documentazione inerente alla gestione dei rifiuti di cui al n. 11 della tabella "*allegati*" dell'allegato 2 della modulistica AIA, approvata dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1388 del 19/09/06, in base a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 30/86 deve rispettare, quanto ad approfondimenti, contenuto e livello di dettaglio degli elaborati, l'elenco di cui all'allegato A della L.R. citata pena l'impossibilità di approvare il progetto. Al riguardo questa Agenzia ritiene che la documentazione progettuale proposta, oltre ad essere diversamente articolata, rispetti solo in parte le indicazioni dell'allegato A;
- ➔ la Relazione tecnica e il Piano di Monitoraggio e Controllo contengono alcuni riferimenti da correggere (cfr. pagg. 34/229, 66/229 della RT e pagg. 34/65, 35/65, 36/65 e 37/65 del PMC);
- ➔ il progetto prevede il recapito delle acque di prima pioggia trattate nella fognatura bianca del Consorzio ASI. Al riguardo si evidenzia che tale recapito, non rientra tra quelli ammissibili dall'art. 11 del R.R. n. 26/13. Il proponente, conseguentemente, dovrà individuare un recapito alternativo;
- ➔ le acque provenienti dalla stazione di lavaggio mezzi e attrezzature, differentemente da quanto indicato nella relazione tecnica (punto di scarico S2 pagg. 121 e 157), non possono essere assimilate alle acque reflue domestiche non rientrando in alcuna delle attività elencate all'art. 3 del R.R. n. 26/11. Conseguentemente tali acque dovranno rispettare i limiti allo scarico in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del TUA e avere un pozzetto di controllo separato da quello delle acque reflue domestiche in base a quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- ➔ una disamina del grado di recepimento nel progetto delle indicazioni contenute nella Circolare MATTM/DG per i rifiuti e l'inquinamento prot. 1121 del 21/01/2019 "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*". Detta Circolare infatti, oltre a fornire le prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi (ubicazione, organizzazione e requisiti generali, impianti

[8] https://www.snpambiente.it/2020/05/08/valutazione-di-impatto-ambientale-norme-tecniche-per-la-redazione-degli-studi-di-impatto-ambientale/

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

tecnologici, servizi di protezione ambientale), indica modalità e accorgimenti operativi e gestionali da adottare, anche nelle fasi emergenziali;

- ➔ le pavimentazioni di deposito di rifiuti sotto tettoia T1, T2, T3, così come le pavimentazioni dei capannoni, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati prodotti, sono poste allo stesso livello delle pavimentazioni esterne. Conseguentemente il dilavamento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili scoperte interesserà anche tali pavimentazioni. Dagli elaborati progettuali prodotti, peraltro, non si evince la previsione di un sistema costituito da una rete di pozzetti, canalizzazioni e vasche per la raccolta di spanti, colaticci e acque di lavaggio delle aree interne (cfr. punto 5.2 della Circolare del MATTM n. 1121 del 21/01/2019 "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*"). E' necessario pertanto che il proponente modifichi e integri gli elaborati progettuali rappresentando tali reti di raccolta. Gli elaborati grafici dovranno comprendere i particolari costruttivi dai quali sia possibile dedurre anche la stratigrafia delle pavimentazioni delle aree di stoccaggio/lavorazione dei rifiuti che, in quanto pavimentazioni industriali, andranno anche correttamente dimensionate (cfr. NTC 2018, CNR DT 211/2014);
- ➔ al par. 2.1.5.1 della Relazione tecnica l'operazione di messa in riserva [R13], per come è descritta, appare un duplicato dell'operazione [R12]; si precisa a riguardo che l'attività [R13] è da considerarsi esclusivamente come messa in riserva di rifiuti;
- ➔ al par. 2.1.5.3 della Relazione tecnica, riguardo all'operazione [R3] su carta e cartone, il proponente dichiara che "*…per definire le corrispondenze con le specifiche UNI-EN 643 delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero la ditta provvederà periodicamente ad eseguire le verifiche di propria competenza…*", senza specificare altro. Inoltre , richiama l'area 40, non individuabile nella tavola grafica denominata "*All. 2.9 (All. 8-AIA_Rev. 00_17.02.2020) - IRIGOM Srl - Planimetria impianto con aree rifiuti*" quale zona di deposito degli scarti provenienti dalle predette operazioni di recupero;
- ➔ al par. 2.1.5.4 della relazione tecnica riguardo all'attività [R4] su metalli e composti metallici il proponente dichiara che "*…per definire le corrispondenze con le specifiche delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero di tali tipologie la ditta provvederà periodicamente ad eseguire le verifiche di propria competenza, così come stabilito nel proprio sistema di gestione della qualità…*", senza specificare altro. E' necessario che il proponente esplichi le verifiche da eseguire nei termini espressi nel successivo punto del presente parere dedicato all'EoW;
- ➔ dall'esame della planimetria denominata "*All. 2.9 (All. 8-AIA_Rev. 00_17.02.2020) - IRIGOM Srl - Planimetria impianto con aree rifiuti*" si evince la commistione di materiali, con qualifiche diverse oltre che di differente natura e stato (sfuso/imballato), nelle medesime aree (v. a titolo di esempio le tettoie T1, T2, T3 e T4). Si precisa in particolare che dette tettoie, che nella Tabella 2.4 della Relazione tecnica sono individuate come aree di messa

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

in riserva [R13] esclusivamente entro idonei contenitori, nella citata planimetria sono descritte anche in termini di "*deposito materiale sfuso e/o imballato*" riferito sia ai rifiuti che hanno subito il trattamento e sono destinati ad impianti terzi di recupero finale, sia all'EoW; la tettoia T3 è inoltre riportata in Tabella 2.5 della Relazione tecnica come area dedicata all'operazione [R12] (selezione e cernita per vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno);

- ➔ circa le verifiche analitiche cui sottoporre i rifiuti è opportuno che il proponente ne dimostri il grado di rispondenza/adozione, alle "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*" approvate con Delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019, nonché alla Comunicazione CE "*Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti*" (2018/GUCE C 124/01);
- ➔ informazioni di dettaglio sulla rispondenza dell'impianto e delle modalità di gestione a quanto previsto in materia di trattamento dei RAEE dal D.lgs. 49/2014;
- ➔ nell'elenco dei rifiuti recuperabili vi sono i rifiuti aventi i seguenti codici dell'EER: 070299, 100299, 101199, 120199. Considerata la natura generica e residuale, in termini di utilizzo per la classificazione di un rifiuto, del codice xx.xx.99 si ritiene che, stante altresì l'assoluta carenza documentale in merito, tali rifiuti debbano essere esclusi dall'autorizzazione. Si invita pertanto l'A.C. a valutare attentamente la possibilità di autorizzare il trattamento di tali rifiuti. Riguardo ai rifiuti aventi i seguenti codici dell'EER: 02.02.03, 10.13.11, 16.01.22, 16.03.06,20.03.03; si ritiene che gli stessi, in assenza di ulteriori informazioni, non siano compatibili con le linee di trattamento proposte;
- ➔ al paragrafo 2.1.5.2 della Relazione tecnica l'operazione [R12] è descritta come comprendente "*…tutte le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento, come, tra l'altro, la selezione e cernita, la frammentazione, la compattazione, la triturazione, la miscelazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione e il raggruppamento prima di una delle successive operazioni finali indicate da R1 a R11…*" . Il proponente precisa altresì che con [R12] "*…è possibile eseguire il preliminare raggruppamento per tipologie omologhe di rifiuti appartenenti alla stessa tipologia merceologica ma con codici CER diversi (differente provenienza) e stesse caratteristiche chimico-fisiche, fermo restando la loro compatibilità chimico-fisica e il codice CER in uscita del raggruppamento eseguito sarà di volta in volta quello del rifiuto «prevalente» in base alla sua percentuale ponderale…*". Non si concorda col proponente, atteso che:
    - ◆ diversamente da quanto indicato nella Relazione tecnica, la nota esplicativa della definizione di [R12] contenuta nell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. recita "*… In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento, come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la*

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da [R1] a [R11]…", dunque non richiama affatto la miscelazione;

- quello descritto nella Relazione tecnica come preliminare raggruppamento [R12] è in realtà un'attività di miscelazione (da autorizzare, se del caso, previa fissazione di criteri, requisiti e definizione di apposito protocollo);
- il citato criterio del rifiuto prevalente non può essere in alcun modo preso in considerazione, non essendo previsto dalla normativa vigente;
- anche la definizione e la finalità del condizionamento e ricondizionamento dei rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto appare imprecisa.

Il proponente, qualora intendesse eseguire tale attività, dovrà pertanto individuare:

- la denominazione della miscela, i rifiuti di partenza e le sostanze o i materiali che la compongono;
- un Piano di Gestione Operativa che descriva attrezzature, impianti e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei tipi di miscelazione;
- descrizione dei possibili processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento cui sarà destinata la miscela;
- la potenzialità (t/g e t/a) richiesta per l'operazione di miscelazione da effettuare;
- un sistema per assicurare la tracciabilità dei rifiuti nelle varie fasi di trattamento.

Il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla parte IV del TUA, indicativamente a partire dalla famiglia dei codici dell'EER 19, in quanto prodotta da un impianto di trattamento rifiuti;

- ➔ riguardo alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) da ottenersi mediante operazioni [R3] e/o [R4], in assenza di norme comunitarie (cfr. Regolamento 333/2011/ce per i rottami metallici di ferro acciaio e alluminio) o nazionali (cfr. DM Ambiente 14 febbraio 2013 n. 22 Combustibili solidi secondari), dovendo l'autorizzazione a rilasciarsi rispettare le prescrizioni dell'art. 184 ter, comma 3, del TUA, è necessario che il proponente fornisca, seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida del SNPA approvate con Delibera di Consiglio n. 62/20 (cfr. da pag. 11 a pag. 25), gli elementi di valutazione idonei ad attestare il rispetto delle quattro condizioni di cui all'art. 184 ter, comma 1, del TUA;
- ➔ con riferimento alla corretta gestione di eventuali anomalie radiometriche derivanti da automezzi interessati da rifiuti contaminati i cui codici dell'EER possano ritenersi ricadenti e/o assimilabili a quelli di cui all'Art. 157 del D.Lgs 230/95 e/o D.lgs. 49/2014 si evidenzia l'assenza di quanto sotto indicato:
  a) documentazione attestante la collaborazione professionale con EQ;

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

b) PO relativa all'individuazione e corretta gestione degli allarmi radiometrici da parte del personale preposto con successiva validazione dell'evento da parte dell'EQ, redatta dall'EQ in conformità all'Art. 157 del D.Lgs 230/95 e alle norme tecniche UNI di settore, con le successive modalità di smaltimento dell'eventuale sorgente radioattiva in funzione delle sue caratteristiche;
c) caratteristiche tecniche della strumentazione da utilizzare;
d) istruzioni operative relative alla gestione degli automezzi posti in quarantena in quanto risultati positivi al controllo radiometrico e relative caratteristiche di isolamento e copertura della medesima area di sosta;

➔ al par. 6.1 della Relazione tecnica, con riferimento ai rifiuti generati dal sistema di abbattimento delle emissioni provenienti dalle lavorazioni del capannone C1 e del capannone C2, si legge che essi "*…sono costituiti da: polveri abbattute dal ciclone (nel big bag) e dal filtro a maniche (all'interno dell'apposito contenitore), classificate con il Codice CER 191212 e gestite come rifiuto in deposito temporaneo, ovvero prese in carico dall'impianto stesso; elementi filtranti costituiti in tessuto (maniche) sostituite all'interno del gruppo filtrante classificate con il Codice CER 150203 e gestite come rifiuto in deposito temporaneo..*".. Considerato che la codifica EER assegnata dal proponente a dette polveri (CER 19.12.12) è quella di una c.d. "*voce specchio*" occorrerà prioritariamente verificare analiticamente il rifiuto (frequenza almeno annuale) ai fini della sua caratterizzazione e classificazione, e solo ove risulti non pericoloso stabilirne il destino, fermo restando che l'eventuale suo trattamento nella stessa installazione che lo ha prodotto deve essere esplicitamente previsto nell'autorizzazione a rilasciarsi;

➔ sempre al par. 6.1 della Relazione tecnica è altresì riportato che "*…Ad ogni buon con in stabilimento saranno adottate le tecniche di cui al documento «Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries August 2006» conformi alle tecniche da applicare allo stoccaggio di rifiuti …*". Si osserva che il documento richiamato è superato dalle nuove BAT [Decisione CE 2018/1147 "*Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio)*" e, dunque, non costituisce un utile riferimento;

➔ emissioni in atmosfera:

L'impianto IPPC è ubicato in un'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e già oggetto di intervento per il risanamento della qualità dell'aria; attesa altresì la presenza di recettori sensibili dislocati nel raggio di 1 Km dall'area di stabilimento[9], si chiede di produrre la documentazione a firma di un chimico abilitato che attesti le caratteristiche

[9] Pag. 31 della RT.

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

quali-quantitative delle sostanze emesse in atmosfera nonché uno studio di ricaduta degli inquinanti emessi dagli impianti effettuato mediante opportuni strumenti modellistici[10].
Con riferimento ai punti di emissione convogliata in atmosfera aventi codice E1 ed E2, si chiede al proponente di fornire le schede tecniche dei sistemi di abbattimento previsti.
Relativamente al gruppo elettrogeno di emergenza, si chiede al proponente di fornire la relativa scheda tecnica.
Alla luce di quanto sopra, si chiede al proponente:
una ricognizione complessiva delle possibili sorgenti di emissione diffusa presenti in stabilimento (ad es. aree di stoccaggio, serbatoi, vasche, aree di deposito temporaneo, movimentazione di materiali tramite convogliatori a nastro, movimentazione stradale, etc) e stima delle emissioni diffuse. Qualora fossero individuate dal proponente delle potenziali sorgenti di emissione diffusa, si chiede di aggiornare la documentazione agli atti descrivendo le misure tecniche di prevenzione, riduzione/abbattimento in linea con le BAT che intende adottare, nonché di riportare nell'elaborato Piano di Monitoraggio e Controllo la tipologia di monitoraggio che sarà implementata per garantire la verifica periodica dell'efficacia ed efficienza delle suddette misure tecniche individuate.

➔ riguardo alle schede AIA di cui al documento "*All. 2.15 (All. 14-AIA_Rev. 00_17.02.2020) - IRIGOM Srl - Schede AIA*"

- ◆ Dovrà essere chiarito il motivo per cui, pur trattandosi nuova installazione, la scheda A riporti:
  - anno di inizio attività: 16/10/2002;
  - anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione: 2002
- ◆ Non è chiaro perché la Scheda C riporti alla Tab.C1, relativamente ai rifiuti in ingresso, che la modalità di stoccaggio è "*in balle e/o sfuso e/o in idonei contenitori*".
- ◆ La tab. I1 della scheda I deve essere integrata, almeno per tutti i rifiuti prodotti dall'installazione (sia "*nuovo produttore*" che "*produttore iniziale*"), riportando i singoli codici dell'EER, la descrizione e la fase/impianto di provenienza (si invita il proponente a stimare anche le possibili tipologie e quantità di rifiuti pericolosi che certamente saranno prodotte presso l'installazione); analoga considerazione vale per le Tab.I4 e I5. Per quel che concerne la tab. I2 nella colonna "*destinazione successiva*" dovranno essere distinte le operazioni effettuate internamente all'installazione da quelle eseguite esternamente da impianti terzi;
- ◆ Le Schede Emissioni Diffuse per Materiali Polverulenti, Emissioni Diffuse Gassose, Emissioni Fuggitive risultano non popolate con dati dal proponente; questi, al par.

[10] Es. sistema di modelli CALMET-CALPUFF.

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

6.1 della Relazione Tecnica dichiara che le emissioni diffuse dovute esclusivamente alle operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti sono di lieve entità.

➔ circa il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

- ◆ al par. 5.5 dovrà essere modificato quanto indicato dal proponente, atteso che le previsioni del PMC possono essere modificate e/o emendate solo a seguito di approvazione dell'ARPA;
- ◆ Il par. 6.6.1 riporta "*….Tutti i rifiuti speciali prodotti dalle attività di pulizia, manutenzione e/o in generale dalla gestione ordinaria dello stabilimento in oggetto, saranno conferiti presso impianti terzi o, laddove possibile, presi in carico nella gestione dell'impianto stesso…*". Relativamente ai rifiuti per i quali il proponente prevede l'alternativa di presa in carico presso la stessa installazione, dovrà essere fornita l'esatta indicazione dei codici dell'EER effettivamente recuperabili internamente ai fini della valutazione degli Enti. Inoltre, in caso di approvazione:
  - tale possibilità di gestione dovrà essere esplicitamente richiamata nell'autorizzazione;
  - al fine di massimizzare la tracciabilità di detti rifiuti, nei registri di carico e scarico dovrà essere esplicitamente indicato che trattasi di rifiuti di produzione propria dell'impianto ed in esso stesso recuperati.
- ◆ rispetto al par. 6.6.2, il proponente dovrà fornire il format del Registro delle giacenze per la valutazione di ARPA;
- ◆ riguardo alla Tabella 6.11 "*Rifiuti in ingresso in impianto*", si chiede;
  - al proponente di presentare, per i codici dell'EER non dotati di voce specchio, un piano annuale delle verifiche di conformità da condursi "*a campione*" da parte del Gestore (completo di indicazione dei criteri di scelta su cui il piano è stato redatto);
  - di eliminare i rifiuti aventi codifica xx.xx.99, per i quali l'Agenzia col presente parere ha richiesto all'A.C. di non rilasciare l'autorizzazione;
  - relativamente ai controlli analitici sui rifiuti in ingresso aventi "*voce specchio*", preso atto della riserva del proponente di effettuare proprie verifiche al primo conferimento ed annualmente, si prescrive l'esecuzione di tali verifiche analitiche da parte del Gestore al primo conferimento di ciascun produttore e successivamente con frequenza semestrale.

  Infine si osserva che la Tabella 6.11 del PMC non riporta indicazione alcuna sulle verifiche/controlli inerenti ai rifiuti urbani (da raccolta differenziata ed assimilati) in ingresso all'installazione, carenza quest'ultima che dovrà essere sanata.

- ◆ Riguardo alla Tabella 6.12 "*Rifiuti in uscita dall'impianto*" si chiedono chiarimenti al proponente, in quanto non risulta dagli elaborati AIA che ci siano dei rifiuti gestiti in

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

impianto per la sola operazione [R13]. Rispetto ai rifiuti ammessi a detta operazione, inoltre, per i codici specchio si reputa che l'analisi di caratterizzazione e classificazione (da condurre in ogni caso) possa coincidere solo ed esclusivamente con quella effettuata dalla stessa IRIGOM in termini di verifica di conformità del rifiuto in ingresso.

Relativamente ai CER da sottoporre ad operazione [R12], in merito alla frequenza di autocontrollo, occorre chiarire i termini della voce "*laddove previsto*" richiamata nel campo "*Frequenza di autocontrollo*". Resta fermo in ogni caso l'obbligo di caratterizzazione dei rifiuti dotati di voce specchio, con frequenza però semestrale.

Occorre altresì esplicitare, per le frequenze e tempistiche di campionamento, le previsioni della norma UNI richiamata, al fine di rendere il PMC autoconsistente;

- in merito alla Tabella 6.13 "*Rifiuti prodotti dall'impianto (Produttore iniziale)*", si precisa che la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti da avviare a smaltimento o a recupero dovrà essere eseguita sempre con le modalità previste dall'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con l'aggiunta delle ulteriori verifiche richieste dalla normativa vigente rispettivamente per l'accettabilità in discarica (se il destino del rifiuto è D1) o per l'avvio ad ulteriori operazioni di recupero esterno;
- al par. 7.1 il proponente indica che il DM 22/2013 "*…Definisce i contenuti della comunicazione annuale, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, mediante la quale il produttore del CSS-Combustibile comunica i dettagli relativi alla produzione annuale all'autorità competente e agli altri enti previsti dal provvedimento di A.I.A. nei casi di obbligo di comunicazione..*". Si prescrive che dette informazioni siano fornite anche in sede di Reporting annuale sull'attuazione del PMC e che le relative certificazioni analitiche siano conservate per almeno 5 anni.
- in merito al par. 7.2 il proponente dichiara che "*…IRIGOM provvederà ad una verifica qualitativa della carta e cartone in uscita almeno una volta all'anno e comunque secondo le tempistiche e i termini concordati con le attività produttive (ad es. cartiere) finali…*"; si richiede di dettagliare le informazioni su detta "*verifica qualitativa*";
- Al par. 7.3 il proponente dichiara che "*…Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dalla norma UNIPLAST-UNI 10667, la società IRIGOM provvederà ad una verifica qualitativa delle materie plastiche in uscita, almeno una volta all'anno e comunque secondo le tempistiche e i termini concordati con le attività produttive finali*"; anche in questo caso dovranno essere dettagliate le informazioni sulla citata "*verifica qualitativa*";

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

- nella Tabella 7.4 dovranno essere riportate anche le prescrizioni di cui all'art. 5 e 6 del Regolamento UE 333/2001; si prescrive altresì di integrare la previsione della conservazione della dichiarazione di conformità per almeno 5 anni.
- al par. 11.2 si legge che "*….il Gestore trasmette con frequenza annuale ovvero entro il 30 aprile di ogni anno all'ARPA-DAP di Taranto e alla Provincia di Taranto (autorità competente)--Ufficio IPPC/AIA, una «Relazione annuale sull'attuazione del PMC», contenente una sintesi dei risultati del monitoraggio e controllo di cui al presente piano e le informazioni su eventuali incidenti, malfunzionamenti, respingimenti di carichi non conformi verificatisi nell'anno solare precedente…*". Si prescrive che tale previsione venga integrata prevedendo la trasmissione del Report annuale anche al Comune ed alla ASL competenti, nonché inserendo tra i contenuti anche gli indicatori di cui al cap. 9 del PMC e la rappresentazione grafica dei trend dei monitoraggi;
- sempre al par. 11.2 del PMC dovranno essere apportate le seguenti modifiche/precisazioni:
  - i certificati analitici sulle varie componenti ambientali previsti nel PMC saranno trasmessi, con la periodicità ivi prevista, all'ARPA Puglia – DAP Taranto, alla Provincia di Taranto e alle altre AA.CC;
  - in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore è obbligato darne immediata comunicazione all'autorità competente nonché agli organi di vigilanza e controllo, compresa ARPA Puglia- DAP di Taranto, per via telefonica e, comunque, a formalizzare tale comunicazione <u>entro le 8 h</u> successive a mezzo PEC.

Tutto quanto sopra richiamato, ai sensi dell'art. 27-bis comma 3 del D. Lgs 152/2006, si chiede al proponente di integrare gli elaborati secondo quanto sopra richiesto.
Si rimette per il prosieguo.
Data, 28/08/2020

Il Responsabile del procedimento
Direttore del Servizio Territoriale
DAP Taranto – ARPA Puglia
Dott. Vittorio Esposito

Il GdL
Ing. Michele Fiore
Dott. Sc. Amb. Flavio Pompigna
Dott.ssa Adriana Primicino
Dott. Chim. Valerio Rosito
Dott. Sc. Amb. Carlo Rossetti
Ing. Mario Manna
Ing. Roberto Primerano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: D7-35-C7-A6-1B-69-68-8A-F7-C5-F4-E1-BC-0E-DA-F5-7C-1D-72-25
Documento firmato digitalmente da ESPOSITO VITTORIO il 28/08/2020. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____